REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL'ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023

Il presente Regolamento viene adottato dalla Società SRR ATO 7 RAGUSA
con **verbale del C.d.A. n.133 del 25/06/2025** ,
e diventa immediatamente efficace ed operativo.
Eventuali variazioni dovranno essere sottoposte all'approvazione dall'organo amministrativo della Società.

Sommario

CAPO I - PRINCIPI GENERALI 2
Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche 2
Art. 2 - Destinatari 2
Art. 3 - Gruppo di lavoro 2
Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo 3
Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo 3
Art. 6 - Centrali di committenza/Stazione appaltante qualificata 3
Art. 7 - Quota del 20 per cento 3
CAPO II - INCENTIVO PER LAVORI 4
Art. 8 - Graduazione della misura incentivante 4
Art. 9 - Disciplina delle varianti 4
Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro 4
CAPO III - INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE 5
Art. 11 - Graduazione della misura incentivante 5
Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro 5
CAPO IV - NORME COMUNI 6
Art. 13 - Principi in materia di valutazione 6
Art. 14 - Attività articolate e singole 6
Art. 15 - Assegnazioni coincidenti di più attività 6
Art. 16 - Attività del personale dirigenziale 7
Art. 17 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione 7
Art. 18 - Liquidazione dell'incentivo 8
Art. 19 - Disposizioni finali 8

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche

Il presente regolamento e emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture. All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice". Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione e applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione (qualora non nominato è di fatto il responsabile dell'area tecnica). La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura e definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi Il e III. L'importo di cui ai commi precedenti, in particolare, e destinato:

a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.

Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 2 - Destinatari

La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, comma 4, lettera a, relativa a ciascuna procedura e destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A., che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato 1.10 al Codice. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le attività tecniche e relativi collaboratori.

Art. 3 - Gruppo di lavoro

In relazione alla propria organizzazione la SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A. individua con apposito provvedimento o disposizione di servizio del soggetto competente (responsabile di settore), la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito a una o più procedure di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per procedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi, laddove possibile, ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal soggetto competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa

alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il soggetto che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo

L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
b) gli acquisti di beni e servizi come da norma in vigore;
c) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei Contratti, ai sensi di quanto ivi previsto (il riferimento è, in particolare, all'art. 56 di detto Codice);
d) i lavori in amministrazione diretta (acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente);
e) soggetti non incardinati contrattualmente nella struttura amministrativa.

É fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti con riferimento a specifici e determinati interventi. In particolare, a titolo esemplificativo e in relazione a quanto disposto al periodo precedente del presente comma, l'Amministrazione, con provvedimento del Dirigente e con il consenso dei potenziali beneficiari delle relative risorse, si riserva la facoltà di attivare idonee forme di previdenza complementare o di remunerare diversamente le attività di progettazione di lavori. Nei casi di cui al comma precedente, l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

Art. 6 - Centrali di committenza/Stazione appaltante qualificata

In caso di attività svolta da centrale di committenza/stazione appaltante qualificata, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo che comunque non può eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui all'art. 45 comma 2 del Codice dei Contratti, con un importo minimo pari a € 600,00 da ripartire al gruppo di lavoro, (responsabile di fase, verifiche, seggio di gara) al completamento di tutte le attività fino all'aggiudicazione.

Art. 7 - Quota del 20 per cento

La quota di cui all'art. 1, c. 4, lett. b), è incrementata:

a) dalla quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
b) dalla quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 18;

c) dalla quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno alla SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A.

Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione della SRR ATO 7 RAGUSA S.C.p.A., all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione.

Rientrano in questo ambito:

a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
b) implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
c) L'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
d) strutture ed impianti tecnologici e/o informatici.

Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione della SRR ATO 7 RAGUSA S.C.p.A., per:

a) attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
b) la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
c) la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II - INCENTIVO PER LAVORI

Art. 8 - Graduazione della misura incentivante

La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è cosi graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Importo lavori posta a base di gara	Percentuale (%)
fino a euro 500.000,00	2%
da euro 500.001,00 fino a euro 1.000.000,000	1,80%
da euro 1.000.001,00 fino a euro 2.000.000,00	1,60%
da euro 2.000.001,00 fino a euro 5.000.000,00	1,40%
oltre 5.000.001,00	1%

Art. 9 - Disciplina delle varianti

Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziate rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività Tecnica	Percentuale (%)
(A) Predisposizione documentazione e procedura di Gara – proposta di aggiudicazione (liquidabile al 100% al completamento)	Art. 6 del presente regolamento

(B) Attività Tecnica	Percentuale sulle somme (A)-(B)
Responsabile unico del procedimento e collaboratori (liquidabile al 50% nella 1^ fase redazione del contratto e il restante 50% nella 2^ fase operativa	**26%** (75% RUP - 25% per ogni collaboratore)
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (att. interna liquidabile al 100%)	**9%**
Redazione del Progetto esecutivo (att. interna liquidabile al 100%)	**9%**
Verifica del progetto ai fini della sua validazione (att. interna liquidabile al 100%)	**8%**
Direzione dei lavori, Direttori operativi e Collaboratori / CSE (liquidabile al completamento di specifiche attività stati di avanzamento)	**36%** (86% DL – 14% per ogni Collaboratore)
Collaudo tecnico amministrativo /certificato di regolare esecuzione, collaudo statico interno e collaudi tecnici funzionali (liquidabile al completamento delle attività)	**12%**
Totale	**100%**

La percentuale indicata nella tabella e destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali previste concorrono al finanziamento del fondo implementazione digitale e alla formazione del personale.

CAPO III - INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

Art. 11 - Graduazione della misura incentivante

La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è cosi graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Servizi	Percentuale
fino a euro 100.000,00	2%
da euro 100.001,00 fino a euro 200.000,00	1,80%
da euro 200.001,00 fino a euro 400.000,00	1,60%
da euro 400.001,00 fino a euro 800.000,00	1,40%
oltre 800.001,00	1%

Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.

Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività Tecnica	Percentuale (%)
(B) Predisposizione documentazione e procedura di Gara proposta di aggiudicazione (liquidabile al 100% al completamento)	**Art. 6 del regolamento**

(B) Attività Tecnica	Percentuale sulle somme (A)-(B)
Responsabile unico del procedimento e collaboratori (liquidabile al 50% nella 1^ fase redazione del contratto e il restante 50% nella 2^ fase operativa	**35%** (75% RUP - 25% per ogni collaboratore)
Redazione del progetto / Relazione descrittiva (att. interna liquidabile al 100%)	**20%**
DEC e Collaboratori, Regolare esecuzione (liquidabile al completamento di specifiche attività stati di avanzamento)	**45%** (80% DEC – 20% per ogni Collaboratore)
Totale	**100%**

La percentuale indicata nella tabella e destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali previste concorrono al finanziamento del fondo implementazione digitale e alla formazione del personale.

CAPO IV - NORME COMUNI

Art. 13 - Principi in materia di valutazione

L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il soggetto responsabile tiene conto:

a) del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno e assegnatario;
b) della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
c) della competenza e professionalità dimostrate;
d) della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del soggetto responsabile e supportata da idonei elementi valutativi esplicati nella scheda di cui al successivo art. 18. ln ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza sono esclusi dall'incentivazione.

Art. 14 - Attività articolate e singole

Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo e corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 15 - Assegnazioni coincidenti di più attività

Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
Nei seguenti casi di cumulo di attività assegnate allo stesso dipendente, e applicato un abbattimento del 1% sulla percentuale minore:

a) svolgimento da parte del RUP della Verifica preventiva della progettazione (art. 42 del Codice);
b) effettuazione da parte del RUP della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116 del Codice);

c) espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 114 del Codice);
d) effettuazione da parte del direttore dell'esecuzione della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice).

Art. 16 - Attività del personale dirigenziale

Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale. Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; qualora invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 100 % dell'aliquota prevista per l'attività incentivata. Il Correttivo al Codice degli Appalti (D.Lgs. 209/2024) introduce modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) prevedendo gli incentivi anche per le figure dirigenziali, a fara data dall'entrata in vigore dal 31 dicembre 2024. In particolare, con la sostituzione del comma 4 dell'art. 45 del D. Leg.vo 36/2023, viene eliminata l'esclusione del personale con qualifica dirigenziale dalla platea dei beneficiari degli incentivi per le funzioni tecniche.

Art. 17 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino **ritardi o aumenti di costo, se non giustificabili**, dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, se non giustificabili, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023, l'incentivo riferito alla direzione lavori, al RUP e ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella successiva tabella "A".
Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice, ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore, al RUP, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella successiva tabella "A".
Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose a persone, problematiche relative alle modalità di consegna o esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella successiva tabella "A"

TABELLA A

Tipologia di incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
1 - Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40 % del tempo contrattuale	40%
	Dal 40% al 70% del tempo contrattuale	70%
	Dal 70% di ritardo del tempo contrattuale	100%
2 - Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21 al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Dal 40% al 60 % dell'imposto contrattuale	60%
	Oltre il 60% dell'importo contrattuale	100%

Art. 18 - Liquidazione dell'incentivo

La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente/responsabile competente, su proposta del RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente.
La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente dopo il termine delle attività. Per le liquidazioni dell'incentivo (lavori, servizi e forniture) con durata pluriennale le liquidazioni sono effettuate al completamento delle attività (Stati di avanzamento Lavori/ Computo attività, ecc.).
Ai fini della liquidazione il soggetto responsabile nella proposta di liquidazione riporta per ciascun dipendente il tipo di attività e la conformità di quanto effettuato/assegnato.

Art. 19 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla disciplina applicabile in materia.